

Colloquio

MATTEO BORGETTO
CUNEO

Le tappe

La scelta
Nel 1974 la madre di Monica Rossi ha chiesto che la propria identità restasse anonima

Il «no»
Tribunale e Appello di Torino negano il diritto di conoscere l'identità della madre biologica nonostante sia morta

La svolta
Per la prima volta, due giorni fa, la Cassazione autorizza una figlia adottata a conoscere - 40 anni dopo la nascita - l'identità della mamma biologica

«**T**utto questo per ritrovarla, portarle un fiore sulla tomba. Lo aspetto da trent'anni, spero di farlo presto». Monica Rossi ha vinto. Adottata quand'era in fasce, potrà conoscere il nome di sua madre, che la mise al mondo il 20 giugno 1974 a Cuneo e non la richiese che la

Con un mese e un giorno di ritardo rispetto al suo 42° compleanno, la Cassazione ha emesso una sentenza storica: le permetterà di conoscere l'identità della madre biologica, morta a 46 o 47 anni. Monica l'ha saputo nel maggio 2014, quando il Tribunale dei Minori di Torino la convocò per comunicarle la notizia del decesso. I giudici le dissero che non poteva accedere ai dati anagrafici della madre biologica, perché appunto morta: non era possibile chiederle di rivedere la sua decisione di restare anonima. Un anno prima, la Corte costituzionale aveva stabilito la "non reversibilità" del segreto degli atti, lasciando però ai singoli Tribunali il compito di autorizzare o meno la loro consultazione. Torino disse no. «Da lì ho ripreso la mia battaglia, iniziata da ragazza e proseguita nel 2003, con il comitato "Figli adottivi e Genitori naturali" - racconta Monica, che oggi è impiegata nel sociale e vive a Torino con marito e due figli -. Ho perso il ricorso in appello, ma con l'avvocato Luciana Guerri ci siamo rivolte in Cassazione». La



“Ora mia mamma ha un nome poserò un fiore sulla tomba”

I giudici: la donna adottata ha diritto di sapere chi l'ha partorita

In piazza
In alto, Monica Rossi durante una manifestazione perché fosse riconosciuto il diritto dei bambini adottati a conoscere l'identità della madre biologica

suprema Corte le ha dato ragione: la scelta dell'anonimato non può andare oltre il limite della vita della madre naturale.

«Di lei, so solo che era un'operaia di 17 anni, che mi partorì a Cuneo e ci divisero in meno di 24 ore - riprende, emozionata -. Poi è sparita. Avevo 5 mesi quando sono stata adottata. Genitori fantastici. Mi dissero la verità alle elementari, non volevano che lo sapessi dai compagni». «Sognavo spesso la mamma, ma appariva sempre come una donna senza volto - prosegue -. Mio papà? Ero interessata alla sua storia, ma alla fine è stata mamma a portarmi in grembo. E ho deciso: dovevo ritrovarla, vedere dove aveva

vissuto, onorarne la memoria».

Alla notizia della morte della madre, Monica ha intensificato le ricerche, tenendo fuori la famiglia adottiva. «Hanno capito. Un percorso travagliato, ho subito umiliazioni, ho privato di tanto tempo mio marito e i miei figli - aggiunge -. Sapendo che mamma era deceduta tra il 2003 e 2004 in provincia di Cuneo, ho girato in tutti i cimiteri della Granda, confrontando le date, lapide per lapide». Tante delusioni, ma anche tanta solidarietà e gesti di speranza. «Ho cercato probabili altri figli di mamma e ho trovato una donna che credeva mia sorella: abbiamo anche fatto il test del Dna. Inutile». Tra chi l'ha sostenuta,

la presidente e la vice del Comitato Diritti Origini Biologiche, Anna Arecchia e Emilia Emilia: «Giustizia è fatta, per Monica e per tutti i figli adottivi non riconosciuti alla nascita, 400 mila in Italia. Dopo il via libera della Camera, ora confidiamo in quello del Senato».

Lunedì, Monica Rossi avvierà le pratiche in Tribunale e presto leggerà il nome di sua madre: «Andrò a trovarla al cimitero. La ringrazierò per il suo gesto coraggioso, per avermi dato la possibilità di vivere una vita felice. È sempre stata con me. Lo è ancora. Non ho mai messo in dubbio il suo amore».

© BY NC ND AL CUNEO DIRITTI RISERVATI

IL COMMENTO

Ma l'anonimato è una tutela per le donne in difficoltà

CARLO RIMINI

La Corte di Cassazione ha aggiunto un ulteriore tassello verso la soluzione del problema del rapporto fra il diritto di una persona a conoscere le proprie origini e il diritto della madre biologica a rimanere anonima. Per comprendere l'importanza della questione è utile partire da una norma: l'art. 30 dell'Ordinamento dello stato civile, che garantisce il diritto della madre, al momento del parto, a rimanere anonima. Questo significa che, quando nasce un bambino, anche in un ospedale, se la madre lo chiede, l'atto di nascita viene redatto omettendo il nome della partoriente. Lo scopo di questa previsione è quello di consentire ad una signora (o a una ragazza) che aspetta un bambino - ma non vuole o non può occuparsene - di partorire in un luogo sicuro per sé e per il figlio, protetta dalla garanzia dell'anonimato, evitando altre scelte che potrebbero comportare gravi pericoli, oppure la decisione irreparabile di abortire.

Negli ultimi anni tuttavia si è fatto strada, sorretto da una serie di Convenzioni internazionali, il diritto di ogni persona a conoscere le proprie origini biologiche, diritto che confligge con la garanzia dell'anonimato della madre riconosciuta dalla legge italiana. Il contrasto è stato rilevato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo con la sentenza 425 del 2005. La Corte Costituzionale nel 2013 ha quindi introdotto un correttivo alla norma che garantisce l'anonimato affermando che, di fronte ad una richiesta del figlio nato nella richiesta del figlio nato nell'anonimato dei genitori e dato in adozione di conoscere l'identità della madre biologica, il giudice deve, con la massima riservatezza, interpellare la madre (i cui dati rimangono comunque registrati nella cartella clinica dell'ospedale) per chiederle se sia disponibile a rivelare al figlio la propria identità.

Che cosa accade però se la madre biologica è nel frattempo deceduta? Con la sentenza n. 15024 depositata ieri la Cassazione ha affermato che il diritto della madre a rimanere segreta, dopo il suo decesso, "arretra" rispetto al diritto del figlio a conoscere le proprie origini. Dopo la morte della madre, il figlio ha quindi diritto a conoscere la sua identità.

È possibile manifestare qualche perplessità anche se certamente si tratta di una decisione che si pone nel solco delle più moderne tendenze del diritto privato, che attribuiscono grande rilievo alla conoscenza delle origini biologiche. La garanzia che ha la madre di rimanere anonima anche se partorisce in un ospedale, salva infatti la vita a molte donne e a molti bambini. La consapevolezza che non si tratta più di una garanzia assoluta rischia di rendere più probabili altre scelte assai poco tranquillizzanti.

Ordinario di Diritto privato
nell'università di Milano
twitter: @carlorimini

© BY NC ND AL CUNEO DIRITTI RISERVATI